

**COMUNE DI MONTEMIGNAIO**  
**Provincia di Arezzo**  
**Ufficio Tributi**

**Via Pieve 45 – 52010 Montemignai (AR) – tel. 0575/542013 fax 0575/542382**

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**QUESTIONARIO DENUNCIA**

(Ai sensi dell'art.70 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

◦ **INIZIALE**

◦ **DI VARIAZIONE**

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**CONTRIBUENTE PERSONA FISICA**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_ cod. contribuente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se posseduto) residente a \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**chiede di essere iscritto nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per i locali e le aree indicate nel quadro successivo.**

**CIVILE ABITAZIONE**

**Secondo i dati e gli elementi dichiarati.**

**Elenco delle persone che, oltre al contribuente, occupano i locali ed aree oggetto della presente:**

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		

**QUADRO A** IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE E LOCALI ED AREE ACCESSORIE

**Data inizio occupazione o condizione:** \_\_\_\_\_

**Ubicazione dei locali:**

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

**Tipologia:**

- ° quartiere facente parte di condominio composto da n. \_\_\_\_\_ unità immobiliari;
- ° immobile costituito da un'unica unità immobiliare o di uso esclusivo;

**Superficie coperta:**(allegare copia planimetria locali)

a) quartiere di civile abitazione, vani n. \_\_\_\_\_ mq \_\_\_\_\_  
b) cantine,box auto,garages ed altri locali accessori n. \_\_\_\_\_ mq \_\_\_\_\_  
c) (altri,se diversi) \_\_\_\_\_ mq \_\_\_\_\_

**TOTALE SUPERFICI MQ** \_\_\_\_\_

**N.B.** sono esclusi dalla tassazione i locali caldaia e quelli aventi un'altezza non superiore a mt. 1,50.

NOTE:

**RIFERIMENTI CATASTALI:**

---

Il sottoscritto, dichiarando che ricorrono le condizioni previste per la concessione, chiede l'applicazione delle seguenti riduzioni di tariffa in base alla Legge ed al Regolamento (barrare le relative caselle):

- ∞ Abitazione con unico occupante (riduzione del \_\_\_\_\_ %) (Allegare stato di famiglia per i **non residenti**)
- ∞ Altre riduzioni \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONI – RICHIESTE DI ALTRE EVENTUALI AGEVOLAZIONI**

---

---

**Si esprime il proprio consenso al trattamenti dei suddetti dati in osservanza a quanto disposto dalla legge 31.12.1996 n. 675 e ss. mm. ed ii. in materia di tutela della privacy.**

li \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL DICHIARANTE**

---

## “ESTRATTO DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA”

....OMISSIS...

### ART. 3

#### Presupposto della tassa e soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi, siano persone fisiche o giuridiche, obbligati al pagamento della tassa, coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte, comunque adibiti, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

2. Sono obbligati al pagamento dell'intera tariffa tutti i soggetti di cui al precedente comma che occupano e detengono a qualsiasi titolo locali ed aree comprese nel territorio, come perimetrato ai sensi del precedente articolo 1 comma 2; sono soggetti allo stesso regime coloro che occupano o detengono abitazione colonica ovvero altri fabbricati con area scoperta di pertinenza quando la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato è situata nell'area perimetrata.

3. La tariffa è dovuta nella seguente percentuale, salvo quanto successivamente previsto in tema di riduzioni od esenzioni, dai soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte fuori dall'area perimetrata, proporzionalmente alla distanza, su strada carrozzabile, dal più vicino punto di raccolta:

- 30% a distanza non superiore ai 400 metri
- 10% a distanza superiore ai 400 metri

4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, modificato dalla legge n. 549/95. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.

5. In caso di multiproprietà o centri commerciali integrati si fa riferimento a quanto previsto al comma 3 dell'art. sopracitato.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.

### ART. 3 bis

#### Riduzione della tassa per carenze organiche di servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale di nettezza urbana nella zona ove è ubicato l'immobile, l'utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione tramite raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile dell'Ufficio Tecnico che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedito.

#### ART. 4

Commisurazione dell'importo della tassa con riferimento alle superfici, alle categorie di utenza ed ai relativi indici di producibilità dei rifiuti.

1. L'importo della tassa è dovuto in proporzione alla superficie dei locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3.

2. La superficie dei locali e quella delle aree coperte, agli stessi assimilate, è definita quale superficie netta; la superficie delle aree scoperte è definita dal perimetro esterno. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. La tassa è altresì commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili per unità di superficie imponibile per ciascuna categoria o sotto categoria omogenea come determinate al successivo articolo 5.

4. Qualora in un'unica unità immobiliare risulti sussistente oltre alla civile abitazione lo svolgimento di attività professionale o comunque riconducibile ad una categoria economica, alla superficie si applicano tariffe differenziate in proporzione alla diversa destinazione; analoghe modalità si applicano in caso di suddivisione della superficie per diverse attività.

## TITOLO II

### TARIFFA, ESCLUSIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

#### ART.5

Esclusioni e computo superfici scoperte

1. Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati;

b) i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno;

Presentano le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b), a titolo esemplificativo:

1) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.

2) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50.

3) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua e luce).

4) fabbricati danneggiati e non agibili o in ristrutturazione, a condizione che tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o ad idonea documentazione.

5) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

6) i locali ad uso non abitativo delle case coloniche utilizzati direttamente o indirettamente per l'azienda agricola a fini strumentali.

c) i locali o le aree che producano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, cui il produttore è tenuto allo smaltimento a proprio carico o percentuali di essi, così come individuati dal presente regolamento;

d) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

e) i locali e le aree ove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 62 comma 5 del D. L.vo n°507/93;

f) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; in particolare sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;

g) le aree scoperte adibite a verde; è esclusa dalla tassazione anche la parte eccedente i 200 metri quadrati.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, modificato dalla legge n. 549/95, sono computate in ragione del 50 per cento e scontano la tariffa relativa alla voce rispondente all'uso; fanno eccezione, in quanto escluse dalla tassazione, le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree comuni condominiali, le aree adibite a verde e le aree strettamente destinate in via esclusiva all'esercizio delle attività sportive, che sono considerate non suscettibili di produrre rifiuti in qualità e quantità apprezzabili e che, quindi, rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo.

3. I locali o porzioni di essi strettamente destinati in via esclusiva all'esercizio di attività sportive, non suscettibili di produrre rifiuti in qualità e quantità apprezzabili, rientrano anch'essi nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo.

...OMISSIS...